



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**RG C.F.A. n. 10/2026**

***La Corte Federale d'Appello***

riunita in modalità telematica mediante la piattaforma teams nella camera di consiglio del 13.5.2026, così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ai sensi del *“Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado [...]. g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell’appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all’appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale [...]*»

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in materia elettorale ai sensi dell’art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l’impugnazione delle candidature*), lett. d) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITTS* del 23 e 24 maggio 2026, datato 6



maggio 2026 e presentato dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale resa in data 4.5.2026 nel procedimento R.G. T.F. n. 12/2026, con il quale è stato accolto il ricorso promosso dalla Dr.ssa Elena Anna Sportelli avverso la declaratoria della Commissione di verifica dei poteri, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.4.2026, di esclusione della sua candidatura alla carica di Presidente UITTS.

## FATTO E DIRITTO

In data 23.4.2026, veniva comunicata alla Dr.ssa Sportelli l'esclusione quale candidata alla carica di Presidente UITTS in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva da svolgersi nei giorni 23-24.5.2026 con la seguente motivazione: *«candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITTS che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITTS in prima persona. Inoltre, la candidatura si palesa in violazione dell'art. 17 comma 5 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010.»*.

In data 30.4.2026, la Dr.ssa Sportelli proponeva ricorso avverso la suddetta esclusione eccependo l'illegittimità di quest'ultima, deducendo l'inapplicabilità sia dell'art. 6 del Codice di Comportamento UITTS non essendo la funzione dalla stessa ricoperta (componente del Collegio dei Revisori dei Conti) riconducibile a una determinazione diretta della Federazione bensì a un decreto di nomina del Ministero della Difesa, sia dell'art. 17 comma 5 d. lgs. N. 39/2010 in quanto tale norma fa riferimento alla diversa figura del revisore legale.

Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso rilevando che *«L'incarico di componente del Collegio di Revisore dei Conti, prima rivestito nell'UITTS dalla ricorrente, non concreta la fattispecie perché: a) non si trattava di «revisore legale o [...] responsabile chiave della revisione» [figura professionale che opera nel settore privato e che è regolata dal citato d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)]; b) era incarico non assegnato privatamente «per conto di una società di revisione legale» ma nell'interesse ordinamentale e pubblico, perché era stato conferito, trattandosi di particolare ente pubblico, con atto di diritto pubblico ad hoc del Ministero della Difesa (ex art. 60, comma 6, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare) e in tale veste concorrevano all'esercizio della vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente pubblico stesso. Ne viene che, per quanto possano in concreto presentarsi oggetti e temi concreti di lavoro sovrapponibili e in potenziale conflitto di interessi, l'assimilazione al caso di cui alla detta norma non è condivisibile: e questo benché possano astrattamente ricorrere analoghe considerazioni circa l'eventualità, appunto, di conflitto in ragione della comparazione con l'attività pregressa (lo riconosce lo stesso ricorso al punto 4.2, laddove accenna all'evitare che chi ha svolto una revisione legale su incarico*



*dell'ente revisionato passi immediatamente a ricoprire cariche o funzioni dirigenziali nello stesso ente, con rischio di compromissione dell'indipendenza della revisione). Vero è dunque che come assume il ricorso, in deroga all'immanente principio di tassatività delle clausole di esclusione, è stata indebitamente applicata una norma che è funzionale, per come si presenta con il suo testo, alla diversa ipotesi della revisione legale professionale. Non dissimili considerazioni valgono per l'altra fattispecie evocata dalla motivazione dell'esclusione, vale a dire la non conformità all'art. 6 del Codice di Comportamento UITTS che prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti retribuiti con la UITTS in prima persona. Vero è che, per quanto testé osservato, l'art. 6, per il combinato disposto con l'art. 2 dello stesso Codice di Comportamento UITTS, si applichi anche al caso della ricorrente. Nondimeno, la situazione prescrittiva che vi è immanente è solo quella di un rigoroso obbligo di astensione circa tutte le future decisioni, od operazioni, che in qualche modo possano essere sintomo di un «conflitto, anche potenziale, di interessi» che, alla luce del detto art. 6, comma 2, si possano presentare all'ipotetica veste di Presidente rivestita dall'interessata, se sarà eletta. Il che è di essenziale rilievo e domanderà le inerenti misure: ma in questa sede non conduce alla preclusione della candidatura, sempre in ragione all'immanente principio di tassatività delle clausole di esclusione. Anche a questi riguardi dunque il ricorso appare fondato. Che la conseguenza preclusiva della candidatura sia poi stata innovativamente prevista dal solo modulo per la presentazione della candidatura mediante la ricordata clausola, diviene previsione non rilevante ai fini dell'effettiva preclusione della candidatura stessa, giacché la predisposizione del modulo, e il modulo stesso, non corrispondono a un atto normativo e non ne hanno dunque la forza prescrittiva e concludente [...]».*

Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale promuoveva reclamo in data 6.5.2026 sulla scorta di sei motivi: i) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 commi 5 d.lgs. n. 39/2010 in quanto tale norma non esprime una regola confinata al settore privato in senso stretto, ma un principio generale di separazione tra funzione di controllo/revisione e successiva assunzione di cariche negli organi dell'ente revisionato; ii) l'art. 236 del Testo unico degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce espressamente che l'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina; prevede inoltre che i componenti degli organi di revisione contabile non possano assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o sottoposti al suo controllo o vigilanza; iii) violazione dei principi in materia di conflitto di interessi, indipendenza e prevenzione dell'autoriesame, in quanto la candidata, avendo svolto la funzione di Revisore dei conti e avendo sottoscritto la relazione al bilancio preventivo 2025, potrebbe trovarsi, se eletta, in conflitto di interessi relativamente a eventuali questioni inerenti la funzione esercitata e l'attività compiuta; iv) rilevanza del modulo di candidatura, in quanto parte della lex specialis elettorale, di non avere rapporti retribuiti o situazioni di conflitto rilevanti in conformità a



quanto previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento della UITTS; v) erronea applicazione del favor participationis e del principio di tassatività in quanto essi non possono essere utilizzati per neutralizzare una causa ostativa oggettiva, predeterminata, pubblicata e inserita nella lex specialis della procedura; vi) omessa o insufficiente valutazione delle circostanze dedotte dalla Procura in primo grado.

Al fine di valutare la fondatezza o meno del reclamo, occorre prendere in esame le norme richiamate dalla Commissione nel provvedimento di esclusione della reclamata.

L'art. 6 del Codice di comportamento sportivo della UITTS prevede che *«Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici».*

Tale norma, sebbene faccia espresso riferimento alla figura del "dipendente", può tuttavia trovare applicazione al caso di specie in forza della previsione dell'art. 2 del medesimo Codice che estende gli obblighi di condotta dallo stesso previsti anche a tutti i soggetti che abbiano in qualche modo prestato attività retribuita dalla UITTS, a prescindere dalla tipologia di contratto o di incarico.

La norma suddetta, tuttavia, non disciplina un'ipotesi di ineleggibilità o di incandidabilità ma si limita a prescrivere alcuni obblighi di comportamento che il dipendente/collaboratore deve tenere in presenza di determinate circostanze previste dalla stessa norma.

In particolare, per il caso in cui dovesse sorgere una situazione di conflitto di interessi, la norma prescrive che l'interessato abbia l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla decisione.

Pertanto, anche volendo accedere alla tesi della Procura secondo la quale potrebbe configurarsi, in caso di elezione della candidata, una situazione di potenziale conflitto di interessi, la conseguenza non sarebbe la decadenza dalla carica ma soltanto l'obbligo di astenersi dal partecipare al relativo processo decisionale.

L'art. 17 d.lgs. n. 39/2010 dispone che *«Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né può prestare lavoro autonomo*



*o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o di responsabile chiave della revisione in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione legale, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale [...]».*

Tale norma, tuttavia, non può trovare applicazione al caso di specie.

Anche il Collegio di Garanzia, infatti, ha avuto modo di rilevare «*la non sovrapponibilità [...] del regime giuridico della revisione legale, per come disciplinata dal decreto legislativo n. 39/2010 (sia sul piano soggettivo: quanto alla finalità della revisione, ai compiti del revisore legale, ai requisiti di iscrizione all'albo; sia sul piano oggettivo: quanto ai soggetti giuridici nei cui confronti la revisione deve essere svolta, alle modalità di assolvimento dell'incarico del revisore, ecc.), con il regime giuridico della revisione dei conti all'interno della FIG e delle relative finalità. Basti pensare: i) che l'art. 28 dello Statuto FIG qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti come "organo primario" della Federazione, laddove il revisore legale non è organo della società nei cui confronti esercita la revisione; ii) che gli artt. 41 e 42 dello Statuto FIG delineano, rispettivamente, requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti peculiari alla carica in questione [...]» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, n. 11/2026).*

Analogamente a quanto previsto dallo Statuto FIG, anche lo Statuto UITTS qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti organo centrale della Federazione e l'art. 21 disciplina requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti.

Peraltro, nel caso di specie, la nomina è avvenuta con decreto del Ministero della Difesa, rispondendo, quindi, a un interesse ordinamentale e pubblico, come correttamente rilevato dal Tribunale.

Inconferente, poi, deve ritenersi il richiamo all'art. 236 TUEL, trattandosi di norma che non può trovare applicazione, nemmeno analogica, alle federazioni sportive.

Quanto, poi, al quarto e al quinto motivo di reclamo, che possono essere trattati congiuntamente, la Corte ritiene che, anche qualora si volesse ritenere che il modulo unilateralmente predisposto dall'UITTS per la presentazione della candidatura costituisca *lex specialis*, è pur sempre necessario che tra le fonti dirette a comporre la *lex specialis* vi sia un criterio gerarchico.

Pertanto, in caso di antinomia tra quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento elettorale UITTS e quanto riportato sulla modulistica dallo stesso predisposta, sono i primi a dover prevalere sulla seconda.

Assorbito ogni altro motivo.

**P.Q.M.**



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

*Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI*



La Corte d'Appello Federale respinge il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso la decisione del Tribunale Federale del 4.5.2026.

Roma, 13.5.2026

**Il Presidente**

**Avv. Bernardo De Stasio**

**Il Componente**

**Avv. Ersilia Trotta**

**Il Componente Relatore**

**Avv. Pasquale Visone**